



N. 1120-*quinquies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 23 ottobre 2013 – dei commi da 38 a 40 dell'articolo 10 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1120

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo del comma 32 è sostituito dal seguente: «La pianta organica dell'I-VASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «fermo restando che lo stesso» sono inserite le seguenti: «, in sede di prima applicazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato».

3. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «del presente articolo.» sono inserite le seguenti: «In sede di prima applicazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Successivamente l'assetto organizzativo può essere adeguato ove emergano esi-

genze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al capo I del titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

